

TORRE. Domando se la Camera crede che io lo debba sviluppare.

Diverse voci. No! no!

PRESIDENTE. La Camera, non volendone udire lo sviluppo, lo metterò ai voti.

FARINA. Chiederei la facoltà di parlare.

Quest'articolo è stato mandato alla Commissione; vi dovevano essere fatte delle variazioni. Domanderò se queste variazioni siano state fatte.

PRESIDENTE. Io non le conosco; il deputato Pescatore non mi ha comunicato nulla.

FARINA. Desidererei sapere dal signor relatore se la Commissione ha preso ad esame quest'articolo, e non vi ha proposto alcuna mutazione.

PESCATORE, relatore. Quest'articolo fra i membri della Commissione non incontrò nessuna difficoltà.

Pare soltanto che queste parole: « la proprietà dei beni vincolati rimane in capo del fondatore, » non possono essere adottate, giacchè è evidente che il fondatore il quale ha cessato di vivere non può essere proprietario.

Ritenga la Camera che queste fedecommeserie, dispense ed altri simili lasciati possono essere di diverso genere, giacchè i redditi o si debbono distribuire a cittadini in genere, senza distinguere se appartengano alla famiglia del fondatore; oppure si debbono distribuire a certe classi, per esempio, ai poveri, ma ancora senza la condizione che appartengano alla famiglia del fondatore; oppure si debbono distribuire alla famiglia del fondatore senza il requisito della povertà, oppure infine si distribuiscono ai poveri che appartengono ad una determinata famiglia.

Egli è evidente che a quella istituzione i cui redditi appartengono ai poveri in genere il principio dello svincolamento è meno applicabile, giacchè sono piuttosto opere pie, pii stabilimenti, e che invece si dimostra maggiormente applicabile a quelle istituzioni i cui redditi si distribuiscono a certe determinate famiglie. Sono evidentemente fedecommissi se non vi è la condizione della povertà, e possono assimilarsi ai fedecommissi se vi è la condizione della povertà unitamente a quella di appartenere ad una determinata famiglia. Sono dunque di diversa specie le fedecommeserie per cui in questo articolo si pone riserva; ma se la Camera decide fin d'ora che la proprietà rimane in capo al fondatore, decide implicitamente che la proprietà di tutte queste istituzioni appartiene tuttavia alle famiglie, col che verrebbero a dichiararsi fin d'ora quei fedecommissi soggetti a svincolamento. Io credo che l'intenzione del Parlamento è questa, di serbare la questione intatta, di esaminare a suo tempo distintamente ad una ad una coteste istituzioni, per vedere qual provvedimento per ciascuna specie si debba dare. Dunque non si deve pronunciare sulla proprietà, non si deve definire se la proprietà appartenga al fondatore, alla famiglia, oppure se appartenga alla società intiera, a cui certamente spetta la proprietà dei beni appartenenti a pubblici stabilimenti. Io inviterei per conseguenza i deputati liguri a voler designare diversamente codeste fedecommeserie e simili lasciati, cioè a sostituire a quelle parole colle quali la proprietà dei loro beni si dice rimanere in capo al fondatore, altre parole più riservate, o almeno resti chiaramente detto e bene inteso che il Parlamento non intende decidere per ora a chi spetti la proprietà in questione.

TORRE. L'osservazione testè fatta dal relatore della Commissione prova precisamente la necessità che vi era di uno sviluppo di quest'articolo e di provvedere con legge a parte a queste istituzioni perfettamente ignote al Piemonte e tutte

proprie della Liguria. Quindi io domando se la Camera desidera, quando la discussione sia aperta, di essere informata della natura di queste istituzioni e delle ragioni per cui esse debbono venir regolate da un articolo speciale, il fine del quale si è di non pregiudicarle per ora, ma annunziare che le regolerà definitivamente una legge incussoria, perchè questa organizzerà molte istituzioni in Liguria le quali richiedono di essere curate. Queste sono specialmente le istituzioni che sono relative ai poveri; io domando dunque se la Camera vuole che io sviluppi i motivi di questo articolo.

Alcune voci. No! no!

PRESIDENTE. Pare che la Camera non voglia.

TORRE. Dunque io proporrò, per rispondere direttamente all'osservazione fatta dal deputato Pescatore, che l'intenzione di chi ha proposto quest'articolo era precisamente di non toccare nulla per ora in ciò che riguarda queste istituzioni e di non variarne la natura. Quindi, per maggiore spiegazione, alla parola *rimane* potrebbesi aggiungere: *rimane a termine della loro istituzione in capo del fondatore, ecc.*, per non far credere che con quest'articolo si voglia riconoscere dalla Camera che la proprietà sia rimasta effettivamente in questa sorte di istituzioni anche attualmente in capo del testatore.

Alcune voci. Ai voti!

AIRENTI. Faccio una semplice osservazione collo scopo di rettificare questo articolo; mi pare che sarebbe bene di sopprimere le parole: *nelle quali le proprietà dei beni vincolati rimane in capo del fondatore rappresentato da una amministrazione ordinata in perpetuo ed incaricata di distribuirne i proventi tra i chiamati.*

La ragione per cui io proporrei la soppressione di tutte queste parole si è che nella Liguria fin dal 1799 è stata promulgata una legge relativa a queste fondazioni e corporazioni; ma, se mal non mi appongo, mentre si sono conservate tutte le indicazioni precedenti, mancano affatto quelle che si leggono in queste due righe.

CABELLA. Rispondo all'onorevole preopinante che abbiamo ommesso avvertentemente tra le indicazioni dell'articolo le parole: *corporazioni di famiglie*, perchè per esse esiste la legge del 1798 che le ha escorporate, e questa legge essendo tuttavia in vigore e non presentando alcun dubbio nulla c'è da provvedere in proposito, e non si può pregiudicare un'escorporazione che fu già pronunziata con quella legge. Riguardo alle altre istituzioni che sono menzionate nell'articolo e che non entrano nella categoria delle corporazioni e per le quali potrebbe nascere il dubbio che siano veri fedecommissi, noi abbiamo voluto prevenire un tal dubbio e mettere in chiaro che la presente legge non sia loro applicata ed ogni cosa sia riservata per essere regolata con una legge a parte. Quanto al dubbio esposto dal signor Pescatore che le parole: *nelle quali la proprietà rimane in capo del fondatore, ecc.*, potrebbero portare questa conseguenza, che la Camera stabilisse fin d'ora che la proprietà rimane in capo del fondatore, osserviamo che noi abbiamo esposti i termini nei quali sono concepite queste istituzioni all'unico oggetto di definirle esattamente, ma non mai per istabilire un principio che sia sancito da questa Camera. Io mi accosterò per conseguenza alle proposte dell'avvocato Torre, che aggiungerebbe la clausola: *a termini delle tavole testamentarie*, la quale sarebbe diretta a dimostrare che la definizione da noi scritta nella legge non è che indicativa e diretta solo a determinare quali sieno precisamente le istituzioni alle quali non si vogliono estese le disposizioni della presente legge.